

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 36

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLLAVINI, ANNUNZIATA, EMERENZIO BARBIERI, BIONDI, CATANOSO, DAMIANI, FONTANINI, FRAGALÀ, LOSURDO, LUCHESE, FILIPPO MANCUSO, MARINELLO, MESSA, MILANESE, PATRIA, ROMOLI, ANTONIO RUSSO, SANZA, SAPONARA, SELVA, TARANTINO, TARDITI, VASCON, ZACCHERA, ZAMA

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e ambientale del comune di Cividale del Friuli

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il comune di Cividale del Friuli costituisce uno straordinario esempio di quanto sia ricco di testimonianze archeologiche, storiche ed artistiche il nostro Paese, ma anche di quanto sia necessario procedere ad interventi di valorizzazione di tali risorse, al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle comunità nazionali.

Il centro, posto allo sbocco della valle del Natisone, sulle ultime propaggini delle Prealpi Giulie, fu abitato fin dalle epoche più antiche. Fu fondato ufficialmente nel 53 avanti Cristo per volontà di Giulio Cesare, allora generale e capo delle milizie nella poco distante Aquileia e da lui prese il nome di *Forum Julii*. Per la sua posizione strategica, posta a guardia degli

interessi romani nell'area nord-orientale, dopo la caduta di Aquileia (451) divenne il più importante centro della regione al punto che l'intero territorio soggetto alla sua giurisdizione ne prese il nome, cioè l'odierno Friuli.

Con la calata dei Longobardi divenne la sede del primo ducato in Italia di questo popolo, assumendo il nome di Civitas Austriae, poi trasformato in Civitas e, dialettalmente, nell'odierna forma di Cividale.

Nei secoli successivi, seppure con alterne vicende, la città mantenne costantemente il suo ruolo di punto di riferimento politico, religioso e culturale dell'area nord-orientale d'Italia, arricchendosi di istituzioni d'alta cultura e dell'università.

Del succedersi delle epoche e delle dominazioni restano oggi testimonianze di grande pregio, l'ipogeo celtico, il Tempietto longobardo, il Palazzo pretorio, il Palazzo del comune, la casa di Paolo Diacono, altre case medievali ed una ricchissima collezione di opere d'arte custodite nel Museo nazionale (l'ara di Rachtis, il battistero, preziosi codici miniati, il tesoro del duomo).

Quasi a dispetto di tanto grande passato, Cividale del Friuli oggi riveste una modesta importanza industriale e commerciale.

La ricchezza delle sue tradizioni storiche, i beni archeologici ed artistici di cui è ricca, la suggestione del tessuto urbano, in una parola, lo straordinario potenziale turistico e culturale non sono stati ancora pienamente valorizzati, seppure la località si trovi a poca distanza dai grandi centri di turismo balneare dell'Alto Adriatico ed a poco più di 20 chilometri dal collegamento autostradale.

Solo a decorrere dal 1991 la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha avviato uno specifico intervento promozionale per la città, con la realizzazione, nel suo ambito, del *Mittelfest*, primo e, fino ad oggi unico in Italia, *festival* del teatro, della musica, della danza, dell'animazione e del cinema dei Paesi dell'Europa centrale, che ha luogo solitamente nella seconda metà del mese di luglio.

La presente proposta di legge ha, sostanzialmente, l'obiettivo di fornire al comune di Cividale del Friuli uno strumento operativo per realizzare interventi per la salvaguardia del proprio originalissimo tessuto urbano, per salvaguardare gli immobili aventi pregio architettonico e storico, per promuovere la conoscenza delle proprie risorse artistiche ed ambientali, e per contribuire a risanare il patrimonio immobiliare privato.

Per rilanciare il comune di Cividale del Friuli è richiesto il concorso delle amministrazioni pubbliche e dei privati.

Il principio che si vuole seguire, nella presente proposta di legge, è quello della sussidiarietà, cioè di lasciare che i soldi vengano amministrati dal livello più vi-

cino al cittadino e, anche, che sia lui stesso messo in condizione di investire per il miglioramento delle sue proprietà, in tale modo contribuendo a valorizzare il complessivo contesto urbano.

La presente proposta di legge si prefigge, quindi, di sollecitare l'iniziativa degli amministratori locali, trasferendo ad essi la responsabilità dell'individuazione degli interventi necessari alla tutela e alla valorizzazione della città ed estende ai beni privati la possibilità di usufruire di contributi ed incentivi, utilizzando, in gran parte, mezzi finanziari raccolti in sede locale. Per organizzare correttamente tale disegno di sviluppo serve — in primo luogo — un programma organico e completo; non si possono accettare interventi saltuari, disarticolati che, per quanto mossi dai migliori propositi, possono essere alla fine più di danno che d'aiuto.

Dopo l'articolo 1 della presente proposta di legge che sancisce il riconoscimento di Cividale del Friuli quale « città d'arte », all'articolo 2 si dispone che il comune debba predisporre un piano generale di indirizzo di durata quinquennale, finalizzato al recupero, alla salvaguardia, alla valorizzazione del patrimonio urbanistico ed edilizio della città, definito in un'apposita conferenza di servizi.

All'articolo 3 è istituito un fondo speciale dal quale si attingono i capitali necessari a finanziare gli interventi previsti dal piano generale di indirizzo. In proposito si intende sottolineare la limitata portata del contributo pubblico (lire 15 miliardi in tutto, in cinque anni dal 2002 al 2006), rispetto al fabbisogno, che viene sopperita con la partecipazione della componente privata, che la presente proposta di legge intende sollecitare ed incentivare.

Alla istituzione del fondo concorrono la quota destinata dal comune, derivante dai proventi dell'imposta comunale sugli immobili, la quota dell'8 per mille che i cittadini di Cividale del Friuli assegnano annualmente allo Stato, le elargizioni dei

privati, nonché i proventi di un'apposita lotteria, prevista dall'articolo 4, che si intende richiamare anche quale elemento per promuovere il nome e l'immagine di Cividale del Friuli nel territorio nazionale.

L'articolo 5 prevede che i beni di proprietà del demanio militare dello Stato, non più utilizzati per le esigenze della difesa, conseguenti ai mutamenti geopolitici avvenuti nell'area centro-orientale europea, siano trasferiti alla disponibilità dell'amministrazione comunale senza alcun onere per la loro cessione.

All'articolo 6 sono indicati l'importo e le modalità di concessione dei contributi concessi per gli interventi previsti dal piano generale di indirizzo, riguardanti beni non statali. In sostanza, si prevede che per gli interventi previsti per beni non statali il fondo possa intervenire fino al 50 per cento della spesa riconosciuta, fino ad un massimo di lire 50 milioni.

Gli articoli 7 e 8 prevedono, rispettivamente, la deducibilità dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche delle erogazioni liberali a favore di enti o istituzioni pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute e senza fini di lucro, finalizzate al restauro degli immobili di interesse storico-artistico e le agevolazioni per gli immobili di proprietà privata destinati ad uso abitativo o ad attività artigianali e commerciali, compatibili con il tessuto urbano di Cividale del Friuli.

In particolare, all'articolo 8 sono previste per un periodo di dieci anni le seguenti agevolazioni:

la determinazione dei redditi catastali mediante l'applicazione della minore fra le tariffe previste per la zona censuaria;

la riduzione del 50 per cento della normale aliquota dell'imposta di registro sui trasferimenti degli immobili;

la deducibilità dal reddito delle persone fisiche e dal reddito delle persone giuridiche delle spese sostenute per la manutenzione, il restauro e la manutenzione degli immobili.

All'articolo 9 sono fissate le modalità di concessione di mutui fondiari, a tassi di interesse agevolati, per il restauro di edifici ad uso abitativo non inseriti nel piano generale di indirizzo. Si prevede, al riguardo, che il comune di Cividale del Friuli possa intervenire utilizzando il 15 per cento del fondo speciale per abbattere, tramite convenzioni con gli istituti di credito, fino a cinque punti il tasso di interesse praticato.

All'articolo 10 si vogliono fornire strumenti di sostegno alla rassegna denominata « *Mittelfest* », operando d'intesa con l'associazione allo scopo costituita fra la regione e gli enti locali interessati, al fine della sua realizzazione e dello sviluppo, nel corso dell'intero anno, di attività artistiche e culturali ad essa connesse.

L'articolo 11 stabilisce la copertura finanziaria della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comune di Cividale del Friuli è riconosciuta la qualifica di « città d'arte », con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

ART. 2.

1. La realizzazione di interventi di recupero, di restauro e di valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, artistico e culturale del comune di Cividale del Friuli, qualificato « città d'arte » ai sensi dell'articolo 1, è programmata secondo un piano generale di indirizzo di durata quinquennale, predisposto dalla conferenza di servizi di cui al comma 3.

2. Il piano generale di indirizzo di cui al comma 1 deve prevedere gli interventi necessari per:

a) il recupero, la salvaguardia ed il restauro dei beni culturali del comune di Cividale del Friuli appartenenti allo Stato ed a istituti o enti legalmente riconosciuti, dando priorità a quelli particolarmente esposti al rischio di imminente degrado architettonico e artistico, a quelli a destinazione universitaria ed ai complessi architettonici aventi una destinazione funzionale operativa;

b) il risanamento, il recupero ed il restauro del patrimonio edilizio esistente nel centro storico del comune di Cividale del Friuli, allo scopo di incentivare l'uso abitativo e l'insediamento di attività artigianali compatibili con le tradizioni culturali della città e con i caratteri monumentali ed ambientali del centro stesso.

3. La definizione generale del piano di indirizzo, di cui al comma 1, è realizzata da un'apposita conferenza di servizi convocata dal sindaco del comune di Cividale

del Friuli, cui partecipano, con propri rappresentanti, la regione, la provincia, l'università degli studi di Udine, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali competenti per territorio.

4. La conferenza di cui al comma 3 provvede ad individuare un piano pluriennale di spesa per gli interventi attuativi del piano generale di indirizzo di cui al comma 1.

5. Il comune di Cividale del Friuli trasmette, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano generale di indirizzo al Ministro per i beni e le attività culturali che lo adotta, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di trasmissione.

6. La conferenza di servizi di cui al comma 3 è convocata con periodicità semestrale per la verifica degli interventi già realizzati o in corso di realizzazione.

ART. 3.

1. All'atto del riconoscimento della qualifica di « città d'arte » ai sensi dell'articolo 1 è istituito un fondo speciale, gestito dal comune di Cividale del Friuli, destinato al finanziamento degli interventi di attuazione del piano generale di indirizzo di cui all'articolo 2.

2. Alla istituzione del fondo di cui al comma 1 concorrono:

a) lo stanziamento di lire 3 miliardi, per ciascuno degli anni dal 2002 al 2006, per complessive lire 15 miliardi, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali;

b) l'ammontare della quota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) destinata dal comune di Cividale del Friuli alle finalità di cui al presente comma;

c) i proventi dell'apposita lotteria, di cui all'articolo 4, al netto delle spese di gestione;

d) la quota dell'8 per mille che, in sede di dichiarazione dei redditi, i cittadini del comune di Cividale del Friuli assegnano annualmente allo Stato;

e) i proventi di sponsorizzazioni, di lasciti e di erogazioni liberali, finalizzati alla tutela dei beni culturali;

f) le somme già iscritte nel bilancio del comune di Cividale del Friuli che risultano ancora non impegnate all'atto del passaggio a residuo passivo.

ART. 4.

1. È autorizzata per l'anno 2002 l'effettuazione di una lotteria nazionale i cui proventi sono destinati ad attuare gli interventi di cui all'articolo 2.

2. L'organizzazione e l'esecuzione della lotteria di cui al comma 1 sono affidate al Ministero delle finanze, che può stipulare apposite convenzioni anche con soggetti privati per la propaganda, nonché per la vendita e la distribuzione dei biglietti.

ART. 5.

1. Al fine di contribuire ad una migliore fruibilità del tessuto urbano ed alla valorizzazione del comune di Cividale del Friuli attraverso la riutilizzazione delle infrastrutture militari, il Ministro della difesa, avvalendosi degli organi tecnici del Ministero e sentiti i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali, individua gli immobili da dismettere, non più idonei a soddisfare esigenze militari.

2. L'individuazione degli immobili da dismettere, ai sensi del comma 1, in deroga ad ogni altra disposizione, ne determina l'inclusione nel patrimonio disponibile del comune di Cividale del Friuli, senza che su di esso gravi alcun onere, diretto o indiretto.

3. Il comune di Cividale del Friuli provvede alla modificazione della destinazione d'uso degli immobili dismessi attra-

verso una variante allo strumento urbanistico, adeguandolo a quello delle zone omogenee in cui sono inseriti.

4. Il comune di Cividale del Friuli è autorizzato a compiere ogni atto relativo ai beni militari dismessi, compresa l'alienazione, ai sensi e per le finalità della presente legge.

ART. 6.

1. Per gli interventi previsti dal piano generale di indirizzo, di cui all'articolo 2, riguardanti beni non statali, sono concessi, nei limiti della quota prevista dal piano di spesa pluriennale, contributi a carico del fondo di cui all'articolo 3, fino all'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere corrisposti sia in corso d'opera, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, sia a saldo finale, previa verifica da parte del comune di Cividale del Friuli.

3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di una convenzione tra il comune di Cividale del Friuli ed il soggetto privato beneficiario; gli obblighi assunti da quest'ultimo sono determinati dal comune di Cividale del Friuli e devono comunque prevedere la non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio e la conservazione delle destinazioni d'uso previste in progetto per lo stesso periodo.

4. Le richieste di contributi da presentare all'ufficio competente del comune di Cividale del Friuli devono essere corredate dalla documentazione attestante l'avvenuto rilascio dei permessi per l'attuazione delle opere e da un dettagliato preventivo di spesa redatto a cura del direttore dei lavori e del proprietario.

5. I contributi di cui al comma 1 possono essere revocati per la rinuncia del beneficiario ovvero per il mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data del rilascio delle prescritte autorizzazioni.

ART. 7.

1. Le erogazioni in denaro a favore di enti o istituzioni pubblici, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro, effettuate per il restauro degli immobili di interesse storico-artistico utilizzati nel comune di Cividale del Friuli per le rispettive attività istituzionali, sono deducibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

2. Le erogazioni non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, entro il termine di tre anni dalla data del loro ricevimento, affluiscono al fondo di cui all'articolo 3.

ART. 8.

1. Per gli immobili di proprietà privata destinati ad uso abitativo, nonché ad attività artigianali e commerciali compatibili con il tessuto urbanistico del comune di Cividale del Friuli, sono previste, per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le seguenti agevolazioni:

a) la determinazione dei redditi catastali mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per la zona censuaria corrispondente;

b) la riduzione del 50 per cento della normale aliquota dell'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari;

c) la deducibilità dal reddito delle persone fisiche e dal reddito delle persone giuridiche delle spese sostenute per le opere di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione, certificate dal comune di Cividale del Friuli;

d) la riduzione al 25 per cento dell'ICI.

ART. 9.

1. Una quota non superiore al 15 per cento delle somme disponibili annualmente nel fondo di cui all'articolo 3 può essere destinata dal comune di Cividale del Friuli per favorire la concessione di mutui fondiari a tassi di interesse agevolati finalizzati al restauro di edifici ad uso abitativo ubicati nel centro storico del comune di Cividale del Friuli e non inseriti nel piano generale di indirizzo di cui all'articolo 2.

2. La differenza tra il tasso di interesse corrente e quello agevolato di cui al comma 1, in misura non superiore a cinque punti, è assicurata dal comune di Cividale del Friuli, che provvede a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito abilitati.

3. I mutui agevolati assistiti da un contributo comunale, ai sensi del comma 2, sono concessi dagli istituti di credito convenzionati per un importo massimo di 50 milioni di lire e devono essere finalizzati alla manutenzione, al restauro e alla ristrutturazione degli edifici di cui al comma 1.

ART. 10.

1. Per le attività e le iniziative connesse alla realizzazione della rassegna denominata *Mittelfest* il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa, di intesa con il Ministero degli affari esteri, con iniziative proprie e con contributi all'associazione *Mittelfest*.

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzato lo stanziamento di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 2002 al 2006.

ART. 11.

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del fondo speciale istituito all'articolo 3.

2. Le somme del fondo di cui al comma 1 eventualmente non impegnate nel corso di un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0011970